

COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del.... ed in vigore dal.....

Sommario

1 - Oggetto del Regolamento.....	4
2 - Finalità.....	4
3 - Modificazioni e integrazioni.....	5
4 - Definizioni.....	6
5 - Classificazione dei rifiuti.....	9
6 - Esclusioni.....	10
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
7 - Competenze del Comune.....	10
8 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.....	11
9 - Obblighi del Gestore.....	12
10 - Obblighi degli utenti domestici e non domestici produttori dei rifiuti urbani.....	13
11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.....	13
12 - Criteri di gestione dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche.....	13
13 - Classificazione dei rifiuti sanitari come rifiuti urbani.....	15
14 – Gestione dei rifiuti cimiteriali.....	15
15 – Tassa/Tariffa sui Rifiuti.....	16
CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI.....	16
16 - Disposizioni generali.....	16
17 - Conferimento differenziato dei rifiuti.....	18
18 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali.....	18
19 - Rifiuti vegetali.....	20
20 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche.....	20
21 - Rifiuti urbani ingombranti.....	21
22 - Rifiuti inerti di origine domestica.....	21
23 - Rifiuti abiti e abbigliamento in disuso.....	21
24 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).....	22
25 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica.....	23
26 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	23
27 - Rifiuti di prodotti da fumo come sigarette e simili.....	24
28 - Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale.....	25
29 - Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni.....	25
30 - Fabbricati e relative aree scoperte – Terreni non edificati.....	26
31 - Aree occupate da cantieri.....	26

32 - Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate.....	27
33 - Aree mercatali.....	27
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI.....	28
34 - Disposizioni sulla raccolta.....	28
35 - Raccolta domiciliare - Modalità di effettuazione del servizio.....	29
36 - Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni.....	31
37 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi... ..	32
38 - Raccolta su chiamata.....	34
39 - Spazzamento, raccolta e trattamento.....	34
40 - Installazione e uso dei cestini gettacarte.....	35
41 - Abbandono di rifiuti.....	35
42 – Controllo del servizio erogato.....	36
43 - Sanzioni.....	36
44 - Abrogazioni ed entrata in vigore.....	37
CAPO IV - ALLEGATI.....	38
ALLEGATO 1 - Art. 183 <i>DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 , n. 152. Norme in materia ambientale</i>	38
ALLEGATO 2 -Allegato L- <i>quater</i> – Elenco dei rifiuti di cui all’Art. 183 co 1, lett. b-ter) punto 2 D.Lgs. 152/06.....	43
ALLEGATO 3 - Allegato L- <i>quinques</i> – Elenco attività di cui all’Art. 183 co 1, lett. b-ter) punto 2 D.Lgs. 152/06.....	44
ALLEGATO 4 - Tabella 1 di cui all’art. 43, comma 2.....	45

I - PRINCIPI GENERALI

1 - **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani, nonché le attività di igiene urbana e del territorio ad essa connesse.

- 1 Il presente documento è adottato nel rispetto dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (c.d. "Testo Unico Ambientale") e del D. Lgs. 267/2000, della Legge Regionale della Regione Toscana 34 del 2020 recante disposizioni in materia di economia circolare, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti e della Pianificazione di Ambito, del D. Lgs. 116/2020, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili tempo per tempo nelle materie trattate dal presente Regolamento.

Il servizio di gestione dei rifiuti, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, è disciplinato:

- a dal Contratto di Servizio stipulato con il "Gestore" e dalla "Carta della qualità del Servizio";
 - b dalle disposizioni previste nel Regolamento Vigente per l'applicazione della Tariffa, per quanto applicabili.
- 2 I Comuni coordinati dall'Autorità Territoriale Ottimale di Ambito concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con i Piani di Ambito adottati ai sensi dell'art. 201 co 3, stabiliscono in particolare:
 - a le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 6 del D. Lgs 152/2006;
 - e le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da imballaggi in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g i controlli e le sanzioni per la gestione non corretta dei rifiuti.

2 - **Finalità**

- 1 L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali, ispirati al perseguimento

della transizione ecologica e di un modello di economia circolare nel rispetto dei principi e finalità della Legge Regionale n. 34 del 4 giugno 2020:

- a deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie;
 - b deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché limitato ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e in conformità con la gerarchia per la gestione dei rifiuti stabilita dal D.Lgs. 152/2006, devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia;
 - f occorre perseguire la promozione e lo sviluppo di strumenti volti a ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.
- 2 La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
- 3 Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente Regolamento, il **Comune di Barberino Tavarnelle** adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati, pertanto, sono incentivati ed agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e ss.mm.ii. e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per prevenire *in primis* la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o recupero.

3 - Modificazioni e integrazioni

- 1 Nel presente Regolamento si intendono comunque accolte le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
- 2 Fanno eccezione le norme che rinviando espressamente a obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina al successivo aggiornamento.

4 - Definizioni

- 1 Ai fini del presente Regolamento, si fa completo rinvio alle definizioni stabilite dall'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. tempo per tempo vigenti (riportato in allegato 1).
- 2 Oltre alle definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., si specificano ulteriormente, ai fini del presente Regolamento, quelle di seguito riportate:
 - a “conferimento”: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnati al gestore o al trasportatore debitamente autorizzato;
 - b “cernita”: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
 - c “trattamento intermedio”: operazioni comportanti modificazioni chimico-fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale (raggruppamento, ricondizionamento, messa in riserva e deposito preliminare), atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione;
 - d “presidio”: custodia con personale addetto all'uopo;
 - e “isola ecologica”: raggruppamenti di uno o più contenitori con collocazione in aree pubbliche per la raccolta di rifiuti urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale (D.P.G.R. 29/03/2017 n. 13/R);
 - f “ecocentro”: il centro di raccolta realizzato e gestito secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., o la stazione ecologica (autorizzata come impianto dalla Regione Toscana in base al D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) costituiti da aree recintate e predisposte per la raccolta dei rifiuti in modo differenziato. I centri di raccolta e le stazioni ecologiche sono presidiate da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti, nonché alla verifica dei requisiti di accesso e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori;
 - g “ecotappa”: luoghi pertinenziali in aree private o pubbliche, preferibilmente presidiate, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti di particolari tipologie di rifiuti di piccole dimensioni che non sono conferibili al sistema di raccolta stradale o domiciliare; possono essere anche convenzionati con il gestore;
 - h “ecofurgone”: un veicolo mobile opportunamente allestito dal gestore e presidiato, per il conferimento differenziato da parte degli utenti di particolari tipologie di rifiuti di piccole dimensioni che non sono conferibili al sistema di raccolta stradale o domiciliare. Il servizio è operativo in luoghi di interesse o di aggregazione (mercati rionali, centri commerciali, ecc.) secondo un calendario concordato con il gestore;
 - i “trasbordo operativo”: attività, così come definito all'art. 193 c. 15 del D. Lgs 152/06 e smi, finalizzata alla razionalizzazione della raccolta dei rifiuti, effettuate presso postazione

- destinata allo stazionamento, anche temporaneo, dei veicoli compresi i cassoni e le attrezzature scarrabili e compattanti o altre carrozzerie mobili del gestore;
- j “postazione interrata”: postazioni poste sotto il livello stradale a controllo volumetrico degli accessi, o libere, per il conferimento dei rifiuti urbani in analogia ai cassonetti stradali;
- k “rifiuti vegetali”: rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi di giardini e parchi e aree cimiteriali, nonché sfalci e potature ai sensi dell’art. 183 co 5 D.Lgs. 152/06;
- l “frazione non riciclabile(indifferenziato)”: rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata “rifiuto indifferenziato”;
- m “rifiuti urbani pericolosi”: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- n “attività sanitarie”: le strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e ss.mm.ii. danno luogo alla formazione di rifiuti speciali la cui classificazione come rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- o “piano economico finanziario (PEF)”: sviluppato secondo le regole del Metodo Tariffario Rifiuti di ARERA, il PEF prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa e si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;
- p “Contratto di Servizio”: l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 26, comma 6, L.R. n. 61/2007 e dell’art. 203 del D. Lgs 152/2006;
- q “Carta della qualità del servizio”: redatta nel rispetto delle norme nazionali e regionali, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006, dalla L. n. 244/2007, dalla L.R. n. 69/2011 e dalle Linee guida per l'attuazione dell'art. 2, comma 461 della L. n. 244/2007;
- r “Ambito Territoriale Ottimale – ATO”: area territoriale determinata dal legislatore Regionale, al fine di attuare la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- s “Autorità d'Ambito”: ente costituito dai Comuni compresi nel territorio sotteso dall'ATO;
- t “Piano d'Ambito”: il Piano dell'Autorità di Ambito per la realizzazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- u “Gestore”: il soggetto aggiudicatario della gara indetta dall’Autorità d’Ambito, ai sensi dell’articolo 202 D. Lgs. 152/2006, affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e di igiene urbana;
- v “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE”: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del D. lgs 152/06 e smi, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo, che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore se ne disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene (art. 4 comma 1 lett. e) del D. lgs 49/14);

- w “RAEE provenienti dai nuclei domestici”: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti da nuclei domestici (art. 4 comma 1 lett. l) del D. lgs 49/14);
- x “RAEE professionali”: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui all’art. 4 comma 1 lett. L del D. lgs 49/14 (art. 4 comma 1 lett. m del D. lgs 49/14);
- y “Confine stradale”: Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;
- z “Area pubblica e di uso pubblico”: si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l’accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d’uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi, o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l’uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d’accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l’accesso è limitato solo ad un particolare tipo d’utenza, quali ad esempio i giardini scolastici;
- aa “Area privata di uso pubblico”: È assimilata all’area pubblica l’area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l’ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l’utilizzo da parte della collettività;
- bb “rifiuti ingombranti”: si tratta di rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni e attività indicate nell’allegato L- *quater* (allegato 2) ed L-*quinqes* (allegato 3) del D.Lgs. 152/2006, riconducibili per tipologia, ai rifiuti domestici e costituiti da materiali omogenei o eterogenei, che per volume non trovano collocazione in altre tipologie di raccolta differenziata ed aventi dimensioni tali da non poter essere conferiti al sistema di raccolta stradale o domiciliare programmato ordinario in prossimità del luogo di produzione, ad esclusione dei RAEE come definiti alle lettere v) e w) e dei rifiuti classificati come pericolosi;
- cc “rifiuti simili o rifiuti urbani non domestici” si tratta di rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse dall’utenza domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-*quarter* (allegato 2) e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-*quinqes* (allegato 3) del D. lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

dd "Ispettore Ambientale": figure professionali qualificate, che svolgono una attività ispettiva e di controllo sul rispetto dei regolamenti di gestione dei rifiuti urbani. L'azione degli ispettori è infatti finalizzata a rilevare comportamenti non conformi con quanto prescritto nei regolamenti di gestione rifiuti urbani, accertando le eventuali responsabilità oggettive anche attraverso la redazione di specifici verbali, in accordo con la locale Polizia Municipale;

ee ARERA: autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente.

5 - Classificazione dei rifiuti

- 1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e in "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e in "rifiuti non pericolosi".
- 2 Sono "rifiuti urbani":
 - a i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti compresi materassi e mobili;
 - b i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ai sensi del D.lgs 116/2020, indicati agli Allegati L-*quater* (allegato 2) ed L-*quinquies* (allegato 3) al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - c i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e), fatto salvo diverse disposizioni normative.
- 3 La definizione di "rifiuti urbani" di cui ai punti precedenti rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché delle relative norme di calcolo, e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati.
- 4 I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione, ad eccezione di quelli provenienti da utenze domestiche e per piccole quantità prodotti in autonomia nell'ambito di piccole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6 - Esclusioni

- 1 Non rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), e quindi sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento, come meglio dettagliato nell'art. 185 dello stesso Decreto:
 - a le emissioni;
 - b il terreno (*in situ*), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione;
 - d i rifiuti radioattivi;
 - e i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici";
 - f le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso.
- 2 Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte quarta, in quanto regolati da altre disposizioni normative:
 - a le acque di scarico;
 - b i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati;
 - c le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione;
 - d i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - e le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi.
- 3 Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche.
- 4 Il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati nel rispetto della normativa applicabile.

II GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

7 - Competenze del Comune

1. Il Comune concorre alla gestione dei rifiuti urbani in coerenza con le attività dell'Ambito Territoriale Ottimale, nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., svolgendo, attraverso il Gestore, secondo le modalità stabilite nel Contratto di Servizio e nei relativi allegati tecnici, i seguenti servizi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata sia in modo differenziato, privilegiando il riciclo dei materiali e, in subordine, il recupero, anche energetico. La gestione è da intendersi nelle sue varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento, compresa la gestione e il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento anche dopo la loro chiusura;
 - b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici o di uso pubblico;
 - c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
 - d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli sopra indicati, previsti dal Piano di Ambito e indicati nel piano finanziario e dal Contratto di Servizio.
2. L'organizzazione della raccolta dei rifiuti e degli interventi di igiene urbana, nonché la dislocazione delle isole ecologiche e dei contenitori stradali, e comunque tutti gli elementi di arredo urbano necessari al servizio, sono predisposti tenendo conto delle caratteristiche storico – urbanistiche del territorio comunale e delle previsioni del Piano di Ambito, nonché delle condizioni di sicurezza e nel rispetto con il Codice della Strada.
3. Il Comune sostiene e promuove, con gli altri soggetti interessati, azioni a favore della raccolta differenziata dei rifiuti e della riduzione della loro produzione, anche attraverso l'impiego delle risorse regionali di cui all'art. 6 e 10 della L.R. 34/2020.

8 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani

1. Al soggetto Gestore compete l'erogazione di tutti i servizi previsti dal Piano d'Ambito e regolamentati nel Contratto di Servizio vigente, nei relativi allegati tecnici e progetti esecutivi approvati, fra i quali:
- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi (raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento);
 - b) la gestione dei rifiuti urbani simili di cui all'art. 183, comma 1, lettera *b-ter*, punto 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., prodotti da utenze non domestiche in conformità alle disposizioni di legge;
 - c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico;
 - d) l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.
2. I rifiuti urbani di cui sopra potranno essere raccolti dal Gestore: o in base al sistema di raccolta operativo sul territorio, o in base a specifiche convenzioni regolatorie di sistemi di raccolta a domanda individuale o conferiti direttamente dalle imprese produttrici iniziali presso i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli impianti di trattamento previo accordo tra le parti, secondo le modalità tecnico-operative stabilite dalla normativa applicabile e dal Gestore, e in quantità compatibili con la capacità di ricezione del sistema di conferimento.

3. Il Gestore, d'intesa con le Amministrazioni Comunali, attua, nel rispetto degli standard definiti dall'autorità di Ambito e da ARERA, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani.
4. Il Gestore collabora con le Amministrazioni Comunali enunciando parere obbligatorio all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, in caso di interventi edilizi nell'ambito di piani urbanistici sul territorio comunale.
5. Il Gestore, per poter esprimere il parere obbligatorio, dovrà essere preventivamente informato degli interventi edilizi che prevedono il cambio di destinazione d'uso degli immobili o delle aree dismesse con presenza di attività commerciali e di servizio, con obbligo da parte dei proponenti della presentazione del progetto almeno di fattibilità tecnico-economica con la redazione del bilancio dei rifiuti, da verificare a cura del Gestore.
6. Gli interventi edilizi esclusivamente di tipo residenziale con una Superficie Edificabile (SE) equivalente o superiore a 10 unità abitative (includendo quindi tutte le aree di trasformazione costituite da edifici aventi $SE \leq 2.000$ mq e superiori a 10 Unità abitative), dovranno essere sottoposte al parere obbligatorio del Gestore, attraverso la presentazione del progetto almeno di fattibilità tecnico-economica con l'indicazione delle unità abitative previste, le opere di urbanizzazione e l'inquadramento urbanistico dell'insediamento.

9 - Obblighi del Gestore

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel Contratto di Servizio, nella Carta della Qualità del Servizio e negli allegati documenti di programmazione che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.
2. Il Gestore è tenuto ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidatario, la Carta della Qualità del Servizio.
3. Il Gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio affidato.
4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti ed alle operazioni previste negli Allegati B) o C) alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.
6. Il Gestore ha l'obbligo di verificare la validità e l'efficacia delle autorizzazioni ambientali di tutti i soggetti a cui affida le varie fasi della gestione dei rifiuti.

10 - Obblighi degli utenti domestici e non domestici produttori dei rifiuti urbani.

1. Gli utenti domestici e non domestici devono provvedere al conferimento dei rifiuti urbani nel rispetto delle norme e delle prescrizioni specificate dal presente Regolamento, e delle istruzioni impartite dal Gestore attraverso la Carta della Qualità del Servizio.
2. Con il conferimento differenziato e separato delle diverse tipologie di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, secondo le disposizioni del presente Regolamento e secondo quanto riportato all'art. 188 comma 4 del D.Lgs. 152/2006, gli utenti domestici e non domestici assolvono alle loro responsabilità in materia.
3. La scelta delle utenze non domestiche di affidare a un soggetto diverso dal gestore, cui all'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., deve essere comunicata dagli utenti non domestici al Comune, o al Gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, nei termini previsti dalla normativa vigente.

11 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere, a proprio carico, ad una loro adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme previste. Il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi delle materie prime e i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione dei rifiuti stessi.
2. Nel caso in cui il produttore si rivolga per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali al Gestore del servizio pubblico, deve stipulare apposita convenzione onerosa ai sensi dell'articolo 188, comma 3, del D. Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii., nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.
3. È fatto divieto, pertanto, di conferire i rifiuti speciali utilizzando una qualsiasi delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

12 - Criteri di gestione dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche

1. Ai fini della gestione, sono classificati come rifiuti urbani non domestici tutti i rifiuti indicati al punto 2, lettera *b-ter* del comma 1 dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
2. L'Allegato 2 e l'Allegato 3 al presente regolamento corrispondono rispettivamente all'Allegato *L-quater* ed all'Allegato *L-quinques* al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riportanti l'elenco qualitativo dei rifiuti urbani di cui al punto 2, lettera *b-ter* del comma 1 dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e l'elenco delle relative attività che li producono.
3. Come indicato alla lettera *b-sexies* comma 1 dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. I rifiuti provenienti da utenze non domestiche sono classificati come urbani purché siano rifiuti "simili" ovvero comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici:

- a venga effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, in metallo, in vetro, in poliaccoppiati e in legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
 - b venga effettuato il conferimento separato dei soli “rifiuti simili” non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici nel flusso di raccolta stradale o domiciliare, ad esclusione dei rifiuti da processi produttivi (e provenienti dalle eventuali altre superfici considerate annesse a quelle dove avvengono i processi produttivi) e degli altri rifiuti classificati come speciali dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. o da norme speciali;
 - c siano conferiti privi di contaminazioni con sostanze o preparati classificati come pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - d siano conferiti nel rispetto delle modalità stabilite dal Gestore.
- 5 Tali flussi dovranno essere compatibili:
- a con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell’area;
 - b con l’organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell’area in cui è ubicato l’immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici.
- 6 Qualora siano segnalate o rilevate esigenze diverse da quanto previsto negli standard del servizio, il Gestore, potrà attivare una diversa organizzazione della raccolta mediante la stipula di una specifica convenzione con l’Utenza o gruppo di Utenze.
- 7 Per quanto concerne la gestione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall’art. 24 del presente Regolamento.
- 8 Sono conferibili al servizio di raccolta attuato con le modalità stabilite dal Gestore, in modo differenziato in base alla frazione di appartenenza, i seguenti rifiuti:
- a la carta e gli imballaggi in carta e cartone;
 - b gli imballaggi costituiti da contenitori in plastica, metallo alluminio e simili, conferiti anche in un’unica frazione merceologica (c.d. “multimateriale”);
 - c gli imballaggi in vetro;
 - d i rifiuti organici;
 - e gli imballaggi in legno voluminosi (pallet da utenze commerciali, casse, ecc.) conferiti in modo differenziato mediante specifici servizi di raccolta su appuntamento;
 - f i rifiuti non differenziabili provenienti da utenza non domestica analoghi per natura, e composizione merceologica a quelli di origine domestica;
 - g gli altri rifiuti indicati nella tabella Allegato 2, per i quali il Gestore abbia attivato la raccolta (come ad esempio i rifiuti ingombranti come definiti dal presente Regolamento), nei limiti e con le modalità previste per le utenze domestiche.

13 - Classificazione dei rifiuti sanitari come rifiuti urbani

- 1 I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".
- 2 I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono classificati come rifiuti urbani.
- 3 Ai sensi della normativa citata al punto 1, sono rifiuti urbani i seguenti materiali residui generati da strutture sanitarie, non rientranti nel punto 2:
 - a derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
 - c provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all'Articolo 12 del presente Regolamento, in ogni caso non pericolosi;
 - d provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
 - e derivanti da indumenti monouso;
 - f provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione effettuata in autonomia senza l'ausilio di imprese o personale esterno alla struttura sanitaria;
 - g gessi ortopedici, assorbenti igienici, sacche per le urine vuote, pannolini e pannoloni.

14 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi del punto 6 della lettera *b-ter* dell'Art. 183 del D.Lgs. 152/06 e definiti dall'Articolo 2, comma 1, lettere *e* ed *f* del D.P.R. n. 254 del 15.7.2003.
2. Sono classificati come urbani i rifiuti cimiteriali provenienti dalla ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.). I rifiuti verdi da manutenzione se prodotti presso cimiteri pubblici, ovvero presso cimiteri privati, ma effettuata in autonomia senza l'ausilio di imprese o personale esterno. Per i rifiuti vegetali è preferibile in via prioritaria l'utilizzo dell'autocompostaggio.
3. I rifiuti generati da esumazioni e da estumulazioni devono essere gestiti in maniera del tutto separata dalle altre tipologie di rifiuti, secondo le apposite procedure previste dall'art. 12 del DPR n. 254 del 15 luglio 2003, favorendo comunque il recupero di residui metallici.
4. Gli altri rifiuti urbani provenienti da attività cimiteriali (compresi gli inerti e le terre da scavo) possono essere gestiti come previsto dall'art. 13 del DPR n. 254 del 15 luglio 2003, privilegiando il riutilizzo all'interno delle singole strutture e il recupero di materia qualora il riutilizzo *in loco* non sia fattibile.

15 – Tassa/Tariffa sui Rifiuti

- 1 La copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani è effettuata a mezzo tassa/tariffa corrispettiva.
- 2 La tassa/tariffa corrispettiva è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con apposito Regolamento comunale o di Ambito, comprese le relative riduzioni e/o agevolazioni.

CAPO II - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

16 - Disposizioni generali

- 1 I rifiuti urbani devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta, nei modi e nei tempi previsti per ciascuna zona e con modalità tali da evitare ogni dispersione e ogni odore molesto, utilizzando, per i rifiuti indifferenziati sacchi adeguati ed accuratamente chiusi e lo stesso per i residui alimentari (rifiuto organico), che però dovranno essere conferiti in sacchi preferibilmente biodegradabili e compostabili.
- 2 È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani secondo le modalità stabilite nella Carta della Qualità del Servizio e osservando le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a Nelle zone servite da appositi contenitori stradali:
 - i conferire esclusivamente all'interno dei contenitori per i rifiuti;
 - ii conferire esclusivamente la tipologia di rifiuti indicata;
 - iii utilizzare, ove previsto e nel rispetto delle modalità definite dal Gestore, i dispositivi per l'identificazione dell'utenza adottati dal Gestore per tracciare ogni singolo conferimento dei rifiuti;
 - iv assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
 - v servirsi di un altro contenitore situato in prossimità qualora il primo risultasse inagibile o non avesse capienza disponibile;
 - vi inserire esclusivamente rifiuti e sacchi di dimensioni inferiori ai dispositivi o limitatori volumetrici installati sui contenitori stessi.
 - vii osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
 - viii ridurre di volume i rifiuti, ove possibile, per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.
 - b Nelle zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:
 - i le varie tipologie di rifiuti devono essere esposte esclusivamente nei giorni ed orari e nel rispetto delle modalità prescritte dal Gestore;
 - ii i rifiuti devono essere esposti su suolo pubblico a piè di porta o in prossimità dell'abitazione o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare intralcio al transito veicolare e pedonale o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto, e comunque in luogo accordato dal Gestore;
 - iii il volume dei rifiuti, ove possibile, deve essere ridotto;
 - iv utilizzare gli appositi contenitori o sacchetti forniti dal Gestore, distinti nelle diverse tipologie di rifiuti differenziati, o comunque con le modalità indicate dalla Carta della

Qualità del Servizio. I residui alimentari (rifiuto organico) dovranno essere conferiti in sacchi preferibilmente biodegradabili e compostabili.

- 3 È fatto divieto di:
 - a conferire rifiuti diversi dai rifiuti urbani, ovvero rifiuti speciali, nonché rifiuti pericolosi, nonché conferire materiali in combustione, accesi o incandescenti (sigarette, braci, ecc.);
 - b introdurre nei contenitori residui liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori o contengano sostanze pericolose, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
 - c abbandonare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti;
 - d prelevare senza titolo e autorizzazione i rifiuti conferiti per il ritiro da parte del Gestore;
 - e effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamenti di qualsiasi materiale, comunque conferito al servizio, da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
 - f spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede, manomettere in contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti, appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico;
 - g abbandonare, gettare, versare, depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, nei pubblici mercati coperti e scoperti e su tutti i corpi idrici superficiali, qualsiasi tipo di rifiuto anche in piccole quantità;
 - h conferire nei contenitori adibiti alla raccolta, ovvero abbandonare, scaricare o depositare su area pubblica o ad uso pubblico, rifiuti originati da lavori edili e manufatti contenenti amianto (per le utenze domestiche potranno essere attivati specifici servizi, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio).
- 4 Al fine di incentivare la differenziazione dei rifiuti ed il recupero dei materiali riutilizzabili e riciclabili, e per consentire il conferimento diretto e tempestivo delle diverse tipologie di rifiuti differenziati da parte degli utenti, nell'ambito dei servizi di raccolta sono previste dalla pianificazione di ambito un adeguato numero di Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurogoni così come definiti all'art. 2 del presente regolamento. La Carta della Qualità del Servizio precisa le norme che disciplinano le modalità di accesso, di conferimento dei materiali, gli orari e le eventuali agevolazioni previste. In associazione a questi potranno essere attivate iniziative complementari di carattere educativo ambientale, con i seguenti fini in ordine di importanza:
 - a la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b il riutilizzo di oggetti e materiali;
 - c l'avvio a recupero dei rifiuti.
- 5 Qualora per motivi temporanei di pubblica necessità, o per altri impedimenti, non sia possibile il conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste, il Gestore predispone interventi alternativi, previa informazione degli utenti. In ordine a particolari esigenze, si potranno comunque disporre, con motivato provvedimento, specifiche modalità e orari di conferimento dei rifiuti che dovranno essere osservate dagli utenti interessati.

- 6 Al fine di salvaguardare l'igiene pubblica e il decoro urbano, il conduttore, l'amministratore o il proprietario di fabbricati o delle aree relative scoperte, ovvero di terreni non edificati, ha l'obbligo di mantenere tali aree in perfette condizioni di pulizia e libere da qualsiasi deposito non temporaneo di rifiuti.
- 7 Ferme restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 43, il Comune può emanare opportuna ordinanza nei confronti del conduttore, dell'amministratore o del proprietario di fabbricati o delle relative aree scoperte, ovvero di terreni non edificati, che trasgredisce l'obbligo di cui al precedente comma 6.
- 8 I titolari di concessione di suolo pubblico, o di area di uso pubblico, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti al servizio di raccolta nei modi e nei tempi previsti per l'area concessa, nonché di mantenere in condizioni di decoro e pulizia le medesime aree e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o strada da parte dell'apposito servizio.
- 9 Le spese che il Gestore dovesse sostenere per la gestione dei rifiuti conferiti in difformità a quanto disciplinato dal presente Regolamento potranno essere imputate al trasgressore, qualora identificato.

17 - Conferimento differenziato dei rifiuti

- 1 Il conferimento differenziato costituisce componente essenziale ed obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti, ed è in particolare finalizzato al recupero di materiali riciclabili e al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
- 2 Sulla base degli atti di programmazione regionale e provinciale e del piano dell'ATO, sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e avvio al riciclaggio previsti dalle disposizioni vigenti.
- 3 È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal Gestore all'interno della Carta della Qualità del Servizio e di altre forme comunicative da questo adottate.
- 4 È inoltre incentivato, anche in forma tracciata, il conferimento differenziato negli Ecocentri e alle Ecotappe ed agli Ecofurgoni.

18 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali

- 1 Ai fini di conseguire gli obiettivi di riduzione e di recupero dei rifiuti e di economicità nella gestione, è incentivata la pratica dell'autocompostaggio dei rifiuti vegetali. Il corretto autotrattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell'autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la possibile riduzione della tassa/tariffa corrispettiva dei rifiuti e l'attivazione di opportuna attività di controllo, come previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

- 2 La pratica dell'autocompostaggio può essere praticata, nelle modalità regolamentate, dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale.
- 3 L'attività dell'autocompostaggio potrà essere attuata, secondo le modalità previste dal D.M. 266 del 29 Dicembre 2016, anche attraverso il compostaggio di comunità effettuato da due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che si intendono intraprendere al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- 4 L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter o apparecchiature statiche o elettromeccaniche idonee per l'attività di compostaggio di comunità così come definite dal D.M. 266 del 29 dicembre 2016, ecc.);
 - b con processo controllato;
 - c in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
 - d nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
 - e solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante *in loco*.
- 5 Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 6 La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stessa.
- 7 La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
- 8 Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:
 - a provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 9 Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti, l'autocompostaggio condominiale, per motivi igienico-sanitari, potrà essere attivato per i soli residui vegetali.
- 10 Il Gestore provvede, su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, la compostiera domestica.
- 11 Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto-trattamento dei rifiuti organici. Nel caso in cui accerti il mancato utilizzo della compostiera, o modalità di esercizio difformi e non

corrette, il Gestore provvederà a ritirare la compostiera e, se del caso, a far eliminare l'eventuale agevolazione sulla tassa/tariffa per la/e relativa/e utenza/e.

19 - Rifiuti vegetali

- 1 Ai sensi di quanto disposto dal punto 5 della lettera *b-ter*, dell'Art. 183 del D.Lgs 152/2006, sono classificati come urbani i rifiuti della manutenzione del verde provenienti da parchi ed aree pubbliche, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi. Mentre risultano esclusi dall'ambito dei rifiuti ai sensi dell'Art. 185 comma 1 lett. *f* dello stesso decreto 152/2006, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali e agricole utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente o mettono in pericolo la salute umana.
- 2 I rifiuti vegetali domestici provenienti da interventi effettuati in proprio di manutenzione di terrazzi, aree verdi, orti e giardini, devono essere conferiti in raccolta differenziata, all'interno dei contenitori stradali per piccole quantità e, ove previsto, nei contenitori per la raccolta porta a porta secondo le modalità stabilite.
- 3 Gli utenti possono altresì conferire i rifiuti vegetali presso gli Ecocentri secondo le modalità previste dal Gestore, oppure al servizio di ritiro su chiamata, previo appuntamento e sulla base delle istruzioni fornite nella Carta della Qualità del Servizio. È fatto obbligo di esporre i materiali in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
- 4 I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree a verde pubblico prodotti da imprese che operano nel settore della manutenzione delle aree a verde, anche per conto dell'Amministrazione Comunale, sono sempre classificati come urbani e possono essere conferiti agli impianti o Ecocentri indicati dal Gestore, previa stipula di apposita convenzione gratuita sempre con il Gestore.
- 5 I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree a verde private sono urbani se prodotti in autonomia dal proprietario (ente o impresa) e se l'attività principale svolta dallo stesso rientra nelle categorie previste dall'Allegato L-*quinquies* del D. Lgs. 152/06 (Allegato 3 al presente regolamento). Nel caso in cui tali rifiuti siano generati da una impresa terza la cui attività non sia ricompresa nell'allegato sopra citato (ad esempio la manutenzione del verde) questi sono classificati come speciali.

20 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche

- 1 Le utenze domestiche devono conferire al Gestore, nelle modalità da esso predisposte, gli oli e i grassi alimentari. Le modalità previste sono il conferimento diretto da parte dell'utente presso gli Ecocentri, le Ecotappe e gli Ecofurgoni. L'olio dovrà essere conferito nei contenitori ben chiusi, o con altri eventuali metodi definiti dal Gestore.

- 2 È vietato lo smaltimento in pubblica fognatura, nonché negli scarichi domestici o su suolo o in ogni altra modalità non prevista dal presente articolo.

21 - Rifiuti urbani ingombranti

- 1 E' privilegiato il ricorso al riuso dei materiali ingombranti di provenienza domestica.
- 2 È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato agli Ecocentri attrezzati negli spazi e nei cassoni dedicati, oppure all'apposito servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta della Qualità del Servizio.
- 3 È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro domiciliare a chiamata dei rifiuti ingombranti, di esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione. L'esposizione dei rifiuti ingombranti deve essere effettuata non prima delle 24 ore antecedenti all'orario concordato per il ritiro con il Gestore ed essere limitata agli oggetti indicati nella prenotazione.
- 4 Inoltre, è fatto obbligo di esporre sui rifiuti ingombranti conferiti un avviso scritto secondo le istruzioni del Gestore, riportando il numero di pratica e la data prevista di ritiro del materiale comunicati dal Gestore stesso all'atto della prenotazione.
- 5 Il conferimento è effettuato, secondo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3, previo appuntamento con il Gestore e sulla base delle istruzioni precisate nella Carta della Qualità del Servizio relativamente ai quantitativi da conferire per ogni unità di servizio. In alternativa, per quantità superiori a quanto previsto nella Carta della Qualità del Servizio, il conferimento è effettuato tramite specifici servizi a domanda individuale, previa stipula di un contratto oneroso con il Gestore limitatamente al servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento.

22 - Rifiuti inerti di origine domestica

- 1 I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 500 Kg/anno per utenza, direttamente dal medesimo utente presso gli Ecocentri.
- 2 Per quantità superiori alla soglia annua di cui sopra, o in alternativa a quanto di cui al comma precedente, l'utente deve rivolgersi a soggetti in possesso delle dovute autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti speciali.
- 3 È vietato immettere materiali inerti di qualsiasi natura e provenienza nei cassonetti, o conferirli con i rifiuti urbani in modo diverso da quello del comma 1.

23 - Rifiuti abiti e abbigliamento in disuso

- 1 I rifiuti costituiti da abiti, abbigliamento e accessori classificati come urbani sono:

- a capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
 - b calzature ancora utilizzabili e pulite;
 - c cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
 - d coperte e biancheria per la casa puliti.
- 2 Detta tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli eventuali contenitori appositamente installati dal Gestore in area pubblica o in Ecotappe presso associazioni, e/o presso gli Ecocentri o altri punti di conferimento predisposti dal Gestore, ovvero con le modalità previste per la raccolta periodica domiciliare ove prevista.
- 3 I rifiuti, costituiti da abiti, abbigliamento e accessori diversi da quelli di cui al comma 1, sono classificati come urbani non differenziabili.

24 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- 1 L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 definisce i RAEE, ovvero i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- 2 È fatto obbligo di conferire i RAEE, provenienti da nuclei domestici, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura, con le seguenti modalità:
- a presso Ecocentri, Ecotappe, Ecofurgoni o altri punti di conferimento predisposti all'uso dal Gestore;
 - b attraverso il servizio di ritiro a domicilio di cui all'art. 21 del presente regolamento, in caso di RAEE di grandi dimensioni;
 - c attraverso la consegna ad un centro di raccolta privato autorizzato.
- 3 Ai sensi del D.Lgs. 14.3.2014 n. 49, del D.M. n. 65 del 8.3.2010 e del D.M. n. 21 del 31.05.2016 è previsto che:
- a i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. I distributori con superficie di vendita di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) superiore a 400 mq hanno inoltre l'obbligo di assicurare la raccolta, a titolo gratuito, dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente;
 - b fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o i terzi che agiscono in loro nome, possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. n. 49 del 13 marzo 2014.
- 4 Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto al precedente comma 2, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro, o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in

questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE ad un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24 del D. Lgs. n. 49 del 14.03.2014, in ordine alle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il Gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori, o terzi che agiscono in loro nome.

- 5 Sono considerati domestici e quindi rientranti nel circuito dei RAEE di provenienza domestica ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. / del D. lgs 49/14, i RAEE di origine commerciale, da attività di servizi, uffici e di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che per tipologia di prodotto potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici (dual use), questo sia che siano classificati come rifiuti pericolosi che come rifiuti non pericolosi. Tali rifiuti possono essere conferiti al Gestore secondo le modalità previste per i RAEE domestici e nel rispetto delle norme vigenti in ambito di trasporto rifiuti.
- 6 Dove possibile nel rispetto della normativa, prima di considerarli come rifiuti, è privilegiato il ricorso alle apposite piattaforme elettroniche - se presenti/disponibili - o la donazione ai fini del riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di provenienza domestica oppure precedentemente utilizzate da soggetti pubblici e privati.

25 - Conferimento di cemento amianto di origine domestica

- 1 I materiali e i manufatti dismessi in cemento-amianto provenienti da interventi eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. delle Linee Guida sull'Amianto approvate dalla Regione Toscana con LRT n. 386/2019, applicate dal Gestore, nei limiti quantitativi e nelle modalità indicate in apposita sezione del sito del Gestore. In alternativa l'utente deve rivolgersi a soggetti privati in possesso delle dovute autorizzazioni per lo svolgimento di tale attività.
- 2 È fatto divieto di immettere materiali di cemento-amianto nei contenitori o conferirli con i rifiuti urbani di origine domestica in modo diverso da quanto stabilito al precedente comma.

26 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

- 1 I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi, che intendono, o hanno l'obbligo, di procedere alla demolizione, debbono consegnarli ad un centro autorizzato ai sensi di legge (decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento dei materiali.

- 2 Alcune parti dei veicoli a motore o rimorchi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: batterie, olio motore, pneumatici, ecc), ovvero i rifiuti previsti dal DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009, possono essere conferiti agli Eco centri se provenienti da attività di manutenzione effettuate autonomamente da utenti domestici.
- 3 Gli utenti domestici proprietari di velocipedi, che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti di cui all'art. 21 del presente regolamento, oppure consegnarli direttamente agli Eco centri del Gestore.
- 4 È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.
- 5 I relitti di veicoli e rimorchi e loro parti, quali rifiuti abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, sono considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito al punto 4 della lettera *b-ter* del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, fatto salvo quanto disciplinato dal D.M. 460/1999, recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta per veicoli fuori uso rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.
- 6 Gli Organi di Polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il Gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura da parte dell'Amministrazione Comunale per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile, se identificato.
- 7 Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, eseguiti i necessari accertamenti, sarà dato avvio al procedimento, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti interessati con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

27 - Rifiuti di prodotti da fumo come sigarette e simili.

- 1 È fatto obbligo di conferire rifiuti dei prodotti da fumo (mozziconi ed altri) nei contenitori dei rifiuti indifferenziati ovvero negli appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo, accertandosi di aver correttamente inibito la combustione, installati nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale come previsto dall'articolo 232-*bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 2 È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi come previsto dall'articolo 232-*bis* del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

28 - Conferimento dei rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale

- 1 È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani non oggetto di raccolta domiciliare o stradale in maniera separata negli appositi contenitori predisposti presso gli Ecocentri, Ecotappe o Ecofurgoni, secondo le modalità definite dal Gestore ed in base a quanto indicato agli artt. 36 e 37 del presente Regolamento.
- 2 Le pile e gli accumulatori portatili, i piccoli elettrodomestici, le sorgenti luminose esauste e tutti quei prodotti interessati da una filiera certa di trattamento e avvio a recupero, possono essere conferiti in modo differenziato anche presso le attività commerciali che vendono tali prodotti e spazi aperti al pubblico (ad es.: uffici pubblici, biblioteche, circoli, ecc) che mettono a disposizione dei cittadini, nella propria pertinenza, aree ben delimitate o appositi contenitori utilizzabili liberamente senza alcun obbligo da parte del cittadino. I contenitori possono essere consegnati dal Gestore o dai sistemi collettivi che si occupano della raccolta delle specifiche filiere di rifiuti. Sono esclusi le batterie e gli accumulatori per veicoli, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 188 del 20 novembre 2008.
- 3 I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, devono essere conferiti agli Ecocentri nonché presso le farmacie, ambulatori medici o altre strutture che abbiano reso disponibili gli spazi per l'installazione di una Ecotappa, dotata degli appositi contenitori forniti dal gestore per consentire un agevole conferimento da parte degli utenti.
- 4 I toner, costituiti da cartucce per stampanti, generati da utenze domestiche e da utenze non domestiche soggette a TARI e tariffa rifiuti, possono essere conferiti in modo differenziato presso gli Ecocentri o a servizi appositamente attivati;
- 5 È fatto obbligo conferire presso gli Ecocentri o negli appositi contenitori predisposti dal Gestore i rifiuti urbani pericolosi costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli (pittogrammi) previsti dal Regolamento CE 1272/2008 (regolamento europeo per la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose "CLP") ed indicatori varie tipologie di rischio (infiammabile, tossico, corrosivo, gas compressi, irritante, ecc.).

29 - Utenze non domestiche di medie e grandi dimensioni

- 1 Le medie e grandi superfici all'interno delle quali si svolge una attività economica di qualsiasi genere, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, il bilancio dei rifiuti urbani prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti urbani e speciali. La redazione del suddetto bilancio dovrà tenere conto delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2 Le medie e grandi superfici all'interno delle quali si svolgerà un'attività economica di qualsiasi genere, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dovranno presentare il progetto, almeno preliminare, al Gestore del ciclo integrato dei Rifiuti, per il

rilascio del parere obbligatorio. Il progetto sarà corredato anche dal Bilancio dei rifiuti, che sarà valutato dal Gestore nel rilascio del parere obbligatorio.

- 3 Le grandi strutture, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere, nel progetto almeno di fattibilità tecnico-economica da presentare al Gestore, appositi e adeguati spazi dedicati alla gestione separata e alla raccolta differenziata di ogni frazione merceologica.
- 4 Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotte e le diverse tipologie dei rifiuti urbani, nonché le modalità di conferimento differenziato degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione provinciali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta della zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalla struttura, e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.
- 5 Per tali Utenze il Gestore potrà attivare, previa stipula di una convenzione, servizi specifici che prevedano l'utilizzo di attrezzature dedicate compatibili con le quantità prodotte e dichiarate dall'utente. Tale convenzione, oltre alle specifiche tecniche ed operative del servizio, potrà anche prevedere oneri aggiuntivi da addebitare all'utente per servizi extra rispetto a quelli previsti dal contratto di servizio per la zona su cui insiste l'attività.

30 - Fabbricati e relative aree scoperte – Terreni non edificati

- 1 È fatto obbligo ai conduttori e ai proprietari o ai relativi amministratori, ovvero a coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, di conservarli costantemente liberi da depositi incontrollati, da rifiuti abbandonati o giacenti nei luoghi di uso comune dei fabbricati e le relative aree scoperte.
- 2 Nel caso la proprietà confini con strade ed aree pubbliche, i medesimi devono provvedere ad adeguate recinzioni, o analoghe misure, idonee ad impedire lo scarico abusivo di rifiuti da parte di terzi, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 3 Qualora si verificassero accumuli o giacenza prolungata di rifiuti e ciò potesse recare pregiudizio per l'igiene e l'ambiente, a seguito di verifica e verbale da parte dell'autorità competente, sarà dato avvio al procedimento nei confronti dei soggetti interessati per l'emanazione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., con l'emanazione di apposito atto in cui sia definito un termine entro il quale provvedere ad intimare la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario di rifiuti o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

31 - Aree occupate da cantieri

- 1 Il responsabile del cantiere per la costruzione o la manutenzione di fabbricati, di infrastrutture o di reti di servizio o di opere stradali, deve mantenere separate fin dall'origine le diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti dall'attività, predisponendo nel caso di deposito

temporaneo una apposita area adeguata in modo da agevolare il riutilizzo, il recupero o lo smaltimento presso impianti autorizzati.

- 2 Qualora il cantiere comporti l'occupazione di suolo pubblico (o di uso pubblico) i rifiuti speciali prodotti dall'attività dovranno essere depositati in apposite aree delimitate in modo da evitare ogni possibilità di dispersione sull'area pubblica. È fatto obbligo, pertanto al responsabile di mantenere pulito il suolo pubblico occupato per il cantiere e il relativo perimetro esterno.
- 3 Se il cantiere, per lo svolgimento dell'attività prevista, necessita lo spostamento dei contenitori atti alla raccolta dei rifiuti urbani, il responsabile del cantiere è tenuto a comunicarlo al Gestore il quale provvederà, a titolo oneroso, allo spostamento e alla collocazione temporanea della postazione in attesa di completare i lavori. Nel caso in cui la postazione non possa essere più ricollocata nella sua posizione originaria, da temporanea questa diventerà definitiva, dietro richiesta di *nulla osta* alla Amministrazione Comunale.

32 - Aree in concessione o in uso pubblico a qualsiasi titolo utilizzate

- 1 I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche temporanee, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2 Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti a provvedere alla richiesta delle istanze necessarie all'ottenimento dell'autorizzazione. In tale istanza, da presentare almeno 30 giorni prima dall'attivazione, l'organizzatore dovrà descrivere le modalità operative che intende mettere in atto, volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione delle raccolte differenziate, nel rispetto delle modalità e delle frequenze previste per la raccolta dei rifiuti urbani nell'area in questione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti, qualora il Comune non intenda attivare i servizi accessori, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni previa stipula di un contratto con il Gestore.
- 3 Nel caso di produzione di rifiuti derivanti dallo smontaggio degli allestimenti, il rilascio dell'area comporta l'obbligo a carico dell'organizzatore di rimozione dei rifiuti eventualmente prodotti, ripristinando lo stato dei luoghi entro il termine massimo previsto dalla concessione, il conferimento di tali rifiuti a soggetti autorizzati e la produzione di copia dei formulari di trasporto rifiuti al Comune (eventualmente corredati dalle relative fatture). In caso di inadempienza sarà il Comune, tramite il Gestore, ad effettuare il ripristino dello stato dei luoghi rivalendosi sui responsabili della manifestazione per i costi sostenuti.

33 - Aree mercatali

- 1 Fanno parte dei servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche anche i servizi di rimozione rifiuti e spazzamento dei mercati ambulanti periodici e fissi, svolti su suolo pubblico

o ad uso pubblico, in spazi aperti comprese le aree mercatali sottostanti tettoie o coperture aperte.

- 2 I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi strada, piazza ed area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere a mantenere la costante pulizia dell'area occupata e quella attorno ai rispettivi punti di vendita e ripristinare i luoghi nelle condizioni in cui sono stati assegnati, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 3 I soggetti di cui al comma 2 sono altresì tenuti a provvedere al conferimento dei rifiuti nelle modalità definite dal Gestore, garantendo al contempo la messa in atto di misure volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla massimizzazione della raccolta differenziata.
- 4 Si intendono escluse dalla competenza del Gestore, le attività di pulizia e spazzamento delle aree mercatali che si svolgono in spazi chiusi e coperti, sebbene su superfici pubbliche o di uso pubblico. La pulizia di tali superfici dovrà essere oggetto di accordo privatistico da parte dei concessionari ed occupanti dei posti vendita del mercato. Per tali aree il Gestore è comunque obbligato a garantire i servizi di raccolta e avvio a recupero o smaltimento di quanto prodotto secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

34 - Disposizioni sulla raccolta

- 1 La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale secondo le modalità stabilite dal Contratto di Servizio e dai relativi documenti tecnici, tenendo conto delle caratteristiche storico-urbanistiche di ogni zona e impiegando le migliori tecnologie disponibili nel periodo di vigenza del contratto. La frequenza e l'organizzazione della raccolta, nonché i sistemi impiegati, devono garantire il costante mantenimento dell'igiene in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e la proliferazione di infestanti e da favorire il massimo recupero di materiali riciclabili nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.
- 2 Le principali metodologie adottate sono costituite da:
 - a raccolta domiciliare attraverso supporti di conferimento assegnati a singole utenze o gruppi limitati di utenze;
 - b sistema di conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni;
 - c sistema di conferimento in contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi;
 - d raccolta su chiamata, istituita per particolari categorie di materiali o di utenze ed effettuata nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal Gestore a seguito di prenotazioni o accordi.

35 - Raccolta domiciliare - Modalità di effettuazione del servizio.

- 1 I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di appositi dispositivi d'identificazione con numerazione univoca, che ne consente la correlazione alle utenze, e permetta al Gestore di rilevare i dati di conferimento.
- 2 Nel caso in cui sia attivo un sistema di tracciatura dei conferimenti, ogni svuotamento del contenitore sarà registrato al sistema informatico.
- 3 I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore a ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 1,5 (tipo sottolavello) e litri 40.000 (tipo scarrabile). L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato ad agevolare l'accumulo e ad impedire la dispersione dei rifiuti durante l'esposizione e la raccolta, nonché a proteggere i rifiuti da agenti atmosferici e animali e contenerne le emissioni odorigene, agevolandone l'accumulo in condizioni igieniche e decorose. Qualora i contenitori siano danneggiati o l'utente stesso ne chieda la sostituzione o integrazione per motivato adeguamento di volumetria, il soggetto Gestore, provvederà a sostituirli o integrarli.
- 4 Tutti i contenitori di formati standard fino a 2000 Litri saranno forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso ai sensi dell'Articolo 1803 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte dell'utente di apposito modulo di consegna e regole d'uso, predisposto in formato standard dal Gestore. Per la fornitura di contenitori con dimensioni maggiori a 2000 Litri o per attrezzature specifiche (benne, container ecc.) diverse dallo standard, potranno essere addebitati all'utenza eventuali canoni e oneri di fornitura e/o movimentazione. A garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene all'utente potrà essere addebitata una cauzione.
- 5 Il Gestore non effettuerà lo svuotamento e potrà provvedere al ritiro dei contenitori per i quali risultano non conformità di assegnazione all'utenza.
- 6 Nel caso di furto, il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza, di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore
- 7 L'utente deve attenersi alle modalità di uso delle attrezzature di conferimento definite dal Gestore.
- 8 L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato ed esponendoli nei giorni ed orari definiti nel calendario di raccolta comunicato dal Gestore.
- 9 Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, l'Amministrazione Comunale, valutata l'assenza o inadeguatezza di spazi su area privata, può autorizzare, di concerto con il Gestore, il collocamento dei contenitori su suolo pubblico.
- 10 Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il Gestore potrà assegnare contenitori di grandi dimensioni o anche container e press container, previa stipula di specifica convenzione come definita all'art. 39 del presente regolamento.
- 11 Per le utenze condominiali possono essere previsti: sia il Kit utenze aggregate, sia contenitori singoli per ogni unità abitativa, in base alle esigenze dell'utenza e delle condizioni di fattibilità nonché nel rispetto delle modalità definite dal Gestore.

- 12 Le utenze dotate di kit aggregato, definibile anche di tipo condominiale, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni per l'esposizione delle diverse tipologie di rifiuti:
- a i contenitori consegnati alle utenze condominiali devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenze condominiali e custoditi correttamente. Questi dovranno essere esposti dall'utenza sulla pubblica via nei pressi del numero civico esclusivamente nei giorni ed orari indicati dal gestore;
 - b nel caso in cui il Condominio richieda che il ritiro avvenga in area privata, il Gestore dovrà verificarne la fattibilità operativa limitatamente al corretto esercizio del servizio di ritiro. I contenitori potranno essere posizionati su apposite piazzole all'interno della proprietà condominiale, eventualmente da realizzarsi a cura del condominio, individuate dall'Amministratore del Condominio, in luoghi idonei a ciò destinati, accessibili dal Gestore, il quale, previa autorizzazione scritta, entrerà direttamente all'interno dell'area privata per prelevare i rifiuti. Le caratteristiche generali delle piazzole condominiali sono definite dal Gestore. L'accesso alle aree private potrà avvenire, qualora ne ricorreranno le condizioni, anche con i mezzi di servizio utilizzati per l'espletamento del servizio di raccolta rifiuti, pertanto, l'utilizzatore del servizio solleva il Gestore stesso da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni da usura del fondo stradale, ovvero da immissioni e/o scuotimenti e/o vibrazioni che potessero derivare, direttamente o indirettamente dalle attività di raccolta.
 - c nei casi in cui la logistica lo consente, con particolare riferimento a grandi condomini, l'assegnazione dei contenitori sarà effettuata specificatamente ad ogni singola scala o numero civico.
 - d è fatto obbligo agli utenti dell'aggregato, di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati al Condominio con le corrette modalità ed in luoghi idonei, anche rispetto ai diritti di terzi, o ambienti a ciò destinati.
 - e nei casi in cui, per le utenze condominiali, vengano accertati modalità di conferimento dei rifiuti in difformità a quanto stabilito dal presente regolamento, le violazioni sono contestate, ove possibile, al trasgressore, ovvero al Condominio obbligato in solido con l'autore della violazione.
 - f il volume dei contenitori dovrà risultare conforme agli standard definiti dal contratto di servizio e dimensionato per accogliere l'intera produzione generata dalle singole utenze. Nel caso in cui i contenitori assegnati a utenze aggregate siano collocati su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà applicare un sistema di chiusura esclusivamente nel rispetto delle modalità e delle disposizioni fornite dal Gestore, che resta proprietario dei contenitori.
- 13 Prelievo dei contenitori:
- a la raccolta in area privata viene effettuata nei punti individuati ai sensi di quanto precede, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate; in quest'ultimo caso i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso

di raccolta individuato. I contenitori dovranno essere esposti nei modi e nei luoghi sopradetti ed esclusivamente nei tempi indicati dall'Amministrazione Comunale e riportati nel calendario fornito. I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà;

- b il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. Il Gestore del servizio, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade a uso pubblico e anche private, su richiesta degli interessati, solo previo consenso scritto della proprietà, come sopra precisato.

36 - Sistema del conferimento diretto presso Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni

- 1 Ecocentri/Ecotappe/Ecofurgoni hanno l'obiettivo di:
 - a incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai fini del loro recupero;
 - b favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - c favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
 - d favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento;
 - e consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
- 2 La raccolta presso gli Ecocentri, Ecotappe ed Ecofurgoni può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
- 3 La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi degli Ecocentri, così come delle Ecotappe ed Ecofurgoni, sono attuati dal Gestore in conformità a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità. Le informazioni sono disponibili anche sul sito del Gestore.
- 4 Gli utenti potranno accedere e conferire i propri rifiuti in tutti gli Ecocentri realizzati e condotti dal Gestore su tutti i Comuni dell'ATO Toscana Centro, indipendentemente dal proprio Comune di iscrizione.
- 5 Le tipologie dei rifiuti e le modalità di conferimento dei medesimi agli Ecocentri sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso.
- 6 I rifiuti conferibili c/o ogni singolo centro di raccolta, gestito ai sensi del DM 08/04/2008 e ss.mm.ii., sono specificati ed elencati negli appositi strumenti informativi attivati dal Gestore ed individuabili sul sito internet del Gestore.
- 7 I rifiuti conferibili c/o le Stazioni Ecologiche sono disciplinati da specifiche autorizzazioni e consultabili nei suddetti strumenti informativi.
- 8 Gli Ecocentri sono attrezzati con container scarrabili e/o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - b il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nell'ambito dell'area o dentro il contenitore a ciò riservato;
 - c devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura, nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - d è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti, nonché all'esterno dell'area degli Ecocentri;
 - e l'accesso non è consentito qualora non sia possibile l'identificazione dell'utenza, ed è previsto l'allontanamento nei casi in cui gli utenti non rispettino le norme di sicurezza o ambientali vigenti all'interno degli Ecocentri;
 - f l'accesso contemporaneo agli Ecocentri è consentito ad un numero di utenti tali da garantire il costante rispetto della sicurezza e permettere la verifica dei conferimenti;
 - g il conferimento dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (enti o imprese) presso gli Ecocentri è soggetto al rispetto delle norme previste per il trasporto dei propri rifiuti (comma 7 dell'art. 193 e comma 8 dell'art. 202 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) e previa sottoscrizione di apposita documentazione per l'accesso opportunamente predisposta dal Gestore.
- 9 Le Ecotappe e gli Ecofurgoni sono attrezzati con contenitori di piccole volumetrie utili ad accogliere le diverse categorie merceologiche per le quali sono predisposte. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
 - b il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nel contenitore ad essi riservato;
 - c devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio se presente, nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
 - d è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori.

37 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi.

- 1 La raccolta stradale è la raccolta dei rifiuti con contenitori posizionati su strade e aree pubbliche, nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
- 2 Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta stradale, anche limitatamente ad alcune frazioni in maniera integrativa rispetto ai servizi di raccolta porta a porta, gli utenti devono conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali resi disponibili per le principali frazioni di materiali (frazione organica, carta, imballaggi in plastica/metallo, poliaccoppiati, vetro, rifiuti indifferenziati.....), che possono essere organizzati in postazioni complete delle diverse frazioni ovvero solo per alcune di queste. In particolari aree del territorio a bassa intensità degli insediamenti (località abitate minori e case sparse) o in zone urbane caratterizzate da viabilità

con ridotte dimensioni (centri storici o strade particolarmente strette), potranno essere utilizzati anche contenitori stradali di ridotta volumetria (bidoni carrellati o mini cassonetti).

- 3 I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti potranno essere a libero accesso o anche dotati di dispositivi di controllo accessi e/o di controllo volumetrico e similari, mediante l'uso di appositi dispositivi che consentono la tracciatura puntuale di ogni singolo conferimento.
- 4 I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono soggetti a svuotamento periodico. Lo svuotamento dei contenitori avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
- 5 La fornitura e l'installazione sul territorio dei contenitori di raccolta e gli oneri legati alla loro manutenzione e mantenimento in efficienza e il loro lavaggio/disinfezione, sono di competenza del Gestore del servizio.
- 6 Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi:
 - a I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e ad impedirne la dispersione, e devono essere mantenuti dal Gestore in piena efficienza funzionale e di decoro. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, in modo da evitare la giacenza di rifiuti ed esalazioni moleste, ricorrendo ad appositi lavaggi o sanificazioni periodici, evitando la dispersione incontrollata di liquidi ed aerosol, secondo gli standard definiti;
 - b la collocazione e lo spostamento dei contenitori stradali sul suolo pubblico avviene a cura del Gestore su disposizione dell'Amministrazione, e a tal fine il Gestore consegue le autorizzazioni eventualmente previste;
 - c per quanto possibile, i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni oggetto di raccolta stradale, o di prossimità, devono essere organizzati raggruppandoli in "isole ecologiche", ognuna delle quali dotata di un adeguato numero di contenitori;
 - d è fatto divieto a chiunque non autorizzato di spostare le attrezzature di raccolta, o di imbrattarle e manometterle;
 - e il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale, o di prossimità, deve essere in ogni caso effettuato conformemente alle norme vigenti in materia di Codice della Strada e di sicurezza dei lavoratori e comunque perseguendo il decoro e l'igiene urbana;
 - f l'area interessata dai contenitori, se posizionati su area libera, deve essere delimitata con segnaletica orizzontale; è di competenza del Gestore l'installazione, quando necessario, delle protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione attiva dei contenitori;
 - g nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) d'iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di raccolta dei rifiuti urbani avvenga con il sistema stradale, dovranno essere previste e realizzate, a cura del soggetto attuatore, infrastrutture idonee ai contenitori utilizzati dal Gestore con la relativa segnaletica;
 - h qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità che non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani con i mezzi e l'organizzazione in essere, il Comune, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva al Gestore, in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

38 - Raccolta su chiamata

- 1 La raccolta su chiamata è la modalità tipica per il ritiro dei rifiuti voluminosi, fatti salvi eventuali altri flussi che il Gestore attivi in esecuzione del Contratto di Servizio e della normativa.
- 2 I rifiuti voluminosi il cui ritiro viene fatto su prenotazione sono costituiti da:
 - a rifiuti ingombranti così come definiti all'art. 4 lettera *bb* del presente regolamento;
 - b rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) così come definiti all'art. 4 lettere *w* e *x* del presente regolamento;
 - c rifiuti costituiti da sanitari privati delle rubinetterie provenienti da abitazioni civili e sostituiti autonomamente dal proprietario/affittuario;
 - d rifiuti vegetali, come disciplinati all'art. 19 del presente Regolamento.
- 3 L'elenco aggiornato dei rifiuti urbani ingombranti è dettagliatamente indicato nel materiale informativo predisposto dal Gestore, materiale che avrà cura di diffondere secondo le modalità ritenute più idonee e comunque in ottemperanza alla Carta della Qualità del Servizio.
- 4 Il servizio di raccolta dei rifiuti voluminosi viene svolto con le seguenti modalità:
 - a mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso gli Eco centri;
 - b mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso.
- 5 Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta voluminosi su chiamata sono le seguenti:
 - a l'utente deve prenotare il ritiro dichiarando preliminarmente al momento della richiesta il numero e il tipo di beni da ritirare, le dimensioni e più in generale la descrizione;
 - b nel giorno e quando determinato nell'orario indicati per la raccolta, il materiale dovrà essere posto all'esterno dagli utenti, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al passaggio pedonale e al transito veicolare; si fa inoltre rimando a quanto previsto all'art. 21 del presente regolamento.

39 - Spazzamento, raccolta e trattamento

- 1 Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:
 - a le strade e le piazze classificate comunali;
 - b le strade ad uso pubblico e le strade ad uso privato, purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - I siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - II siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, nonché di regolare sistema di collettamento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
 - c i marciapiedi delle strade sopra elencate.
- 2 Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico ai concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica Amministrazione e disciplinate dalla relativa concessione.

- 3 La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal Contratto di Servizio sono stabiliti nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico- sanitarie generali, secondo i principi enunciati nel presente regolamento.
- 4 Il Comune, nel rispetto del Codice della Strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

40 - Installazione e uso dei cestini gettacarte

- 1 Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale, o il Gestore del servizio, installa appositi cestini gettacarte soggetti a periodico svuotamento, pulizia e manutenzione.
- 2 Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni generati durante la permanenza in aree pubbliche (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili) e non potranno essere utilizzati per conferire rifiuti generati all'interno di unità abitative e produttive.
- 3 La localizzazione di tali installazioni viene disposta dall'Amministrazione Comunale.

41 - Abbandono di rifiuti

- 1 Nessuna attività umana nel territorio comunale può dar luogo ad abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti di qualunque natura su aree pubbliche e private, compresi i rifiuti derivanti da operazioni di carico, scarico, trasporto e vendita di merci e materiali.
- 2 Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, qualora venga individuato il responsabile, l'abbandono di rifiuti viene punito con le sanzioni di cui al successivo art. 48, in aggiunta all'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso il regolare smaltimento e la bonifica del sito interessato, qualora necessaria secondo le procedure di legge.
- 3 Se l'abbandono dei rifiuti avviene per opera di ignoti, l'Amministrazione comunale, fatti i dovuti accertamenti, attiva il procedimento di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche nei confronti della proprietà del terreno su cui gravano i rifiuti, qualora la violazione possa esserle attribuita a titolo di dolo o di colpa.
- 4 I rifiuti abbandonati su aree pubbliche e ad uso pubblico, per i quali il Comune debba intervenire in danno del responsabile dell'abbandono (come previsto dal comma 3 art. 192 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.), o per i quali non sia stato possibile accertare l'autore della violazione ed il Comune debba intervenire alla rimozione per specifiche motivazioni, sono da classificarsi urbani ai fini della raccolta e del trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o recupero.
- 5 I proprietari dei terreni oggetto di abbandono, secondo le procedure sopra descritte, dovranno predisporre ogni accorgimento atto ad evitare il reiterarsi del fatto illecito. I proprietari che

non abbiano adottato i suddetti accorgimenti saranno ritenuti responsabili, qualora si verifichi nuovamente la circostanza di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nella stessa area.

- 6 I proprietari o i titolari di diritti reali o personali di godimento dei terreni per i quali sussiste l'obbligo di recinzione sono responsabili, dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui tale recinzione non sia stata completamente ed efficacemente realizzata.

III - SANZIONI E NORME FINALI

42 – Controllo del servizio erogato

- 1 Fatte salve le competenze degli Organi preposti al controllo delle violazioni in materia ambientale, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e la verifica dei livelli qualitativi standard di erogazione del servizio nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, il Gestore opera con le seguenti finalità:
 - a Verifica dei conferimenti dei rifiuti da parte dei cittadini per quantità, conformità e frequenza di conferimento;
 - b Controllo dei rifiuti abbandonati per tipologia e luogo di rinvenimento;
 - c Controllo sui servizi erogati attraverso la verifica degli accessi per la fruizione del servizio e controllo, anche a campione, sulla qualità del servizio erogato.
- 2 I controlli operativi sono effettuati direttamente sul territorio, dal personale addetto al servizio e da personale specializzato come gli Ispettori Ambientali, o indirettamente attraverso i dati che identificano il servizio fruito, i conferimenti, gli accessi ai centri di raccolta ecc.
- 3 Nel caso siano rilevate delle non conformità rispetto al presente Regolamento relative alla qualità dei rifiuti conferiti o alle metodologie di conferimento, il Gestore potrà non effettuare il ritiro del materiale, informando l'utente sulla corretta selezione e conferimento del materiale.
- 4 Le registrazioni delle non conformità rilevate sono utilizzate per migliorare il servizio e per l'emissione delle sanzioni previste dal Regolamento.
- 5 Nel caso di rifiuti abbandonati saranno svolte, anche in collaborazione con la Polizia Municipale, indagini mirate al fine di identificare e segnalare il responsabile della condotta illecita agli organi competenti.

43 - Sanzioni

- 1 Fermo quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 e dalle altre normative di settore e salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese fra € 25 ed € 500, ex art 7 bis D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla L. 689/1981. In ordine alle medesime sanzioni è altresì ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L. 689/1981.

- 2 In conformità a quanto disposto al comma 1, nella tabella 1 dell'Allegato 4 al presente Regolamento sono stabilite le sanzioni da applicare per le violazioni del presente Regolamento stesso, sulla base della tipologia e della gravità delle violazioni medesime.
- 3 Per tutto quanto non espressamente previsto con specifiche disposizioni secondo quanto indicato nel comma 2 e nella Tabella 1 dell'Allegato 4, si fa riferimento ai limiti edittali di cui al comma 1.
- 4 Entro i limiti di cui sopra, la commisurazione della sanzione in sede di Ordinanza di ingiunzione è effettuata sulla base dei criteri di seguito indicati:
 - I. Le sanzioni sono comminate proporzionalmente alla quantità, alla qualità/tipologia di rifiuti e al grado di impatto sull'ambiente;
 - II. Al fine di preservare il decoro e la vivibilità della città, saranno trattate con maggior rigore le ipotesi di deposito di rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti o di omessa pulizia di aree a vario titolo utilizzate;
 - III. Saranno, altresì, trattate con maggior rigore le violazioni afferibili a utenze non domestiche e a tutte le ipotesi relative a non corretto conferimento di materiali dotati di particolare potenziale inquinante.
- 5 Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento, i poteri, implicanti attività ispettive di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora e di conseguenza di accertamento degli illeciti, sono demandati agli agenti di Polizia Municipale e agli Ispettori Ambientali.
- 6 I ricorsi e gli scritti difensivi avverso la irrogazione delle sanzioni dovranno essere indirizzati al Responsabile del Settore Ambiente del Comune, in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto da parte degli accertatori, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 689/1981.
- 7 Il suddetto Settore è altresì l'unico competente all'adozione del provvedimento di Ordinanza di ingiunzione ex art. 18 della 689/1981.

44 - Abrogazioni ed entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
- 2 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati:
 - il "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 41 del 26/09/2013 e ss.mm.ii.;
 - il "Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 42 del 27/09/2013 e ss.mm.ii..

CAPO IV - ALLEGATI**ALLEGATO 1 - Art. 183 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 , n. 152. Norme in materia ambientale***Articolo 183**(Definizioni)*

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.) ((137))

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;))

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); (106)

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti;

s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;

u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita' strettamente necessaria a perseguire tali fini;))

v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispettino i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;

ff) "digestato ((da rifiuti))": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispettino i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) *spazzamento delle strade: modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito ;*

pp) *"circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;*

qq) *"sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2;*

qq-bis) *"compostaggio di comunita'": compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.*

qq-ter) *"compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.*

ALLEGATO 2 -Allegato L-quater – Elenco dei rifiuti di cui all'Art. 183 co 1, lett. b-ter) punto 2 D.Lgs. 152/06

Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO 3 - Allegato L-*quinques* – Elenco attività di cui all'Art. 183 co 1, lett. b-ter) punto 2 D.Lgs. 152/06

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2 Cinematografi e teatri.
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5 Stabilimenti balneari.
- 6 Esposizioni, autosaloni.
- 7 Alberghi con ristorante.
- 8 Alberghi senza ristorante.
- 9 Case di cura e riposo.
- 10 Ospedali.
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12 Banche ed istituti di credito.
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16 Banchi di mercato beni durevoli.
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20 Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22 Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23 Bar, caffè, pasticceria.
- 24 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25 Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26 Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27 Ipermercati di generi misti.
- 28 Banchi di mercato generi alimentari.
- 29 Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO 4 - Tabella 1 di cui all'art. 43, comma 2.**TABELLA 1**

Tipologia di violazione in riferimento agli specifici articoli del presente regolamento	SANZIONE
Violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 2 e comma 6 e da quanto previsto dall'art. 19, comma 3.	Da € 25 a € 150
Violazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, e di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lettere <i>a</i> , <i>h</i> .	Da € 125 a € 500
Violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lettere <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i> , <i>e</i> , <i>f</i> , <i>g</i> .	Da € 50 a € 300
Violazione di quanto previsto dall'art. 16, comma 8 e di quanto previsto dall'art. 33, comma 2 e comma 3.	Da € 50 a € 300
Violazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 3.	Da € 50 a € 300
Violazione di quanto previsto dall'art. 20, comma 2.	Da € 125 a € 500
Violazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 e di quanto previsto dall'art. 24, comma 2.	Da € 125 a € 500
Violazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 3 e comma 4.	Da € 25 a € 150
Violazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 3 e di quanto previsto dall'art. 25, comma 2.	Da € 125 a € 500
Violazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 4.	Da € 125 a € 500
Violazione di quanto previsto dall'art. 27, comma 1 e comma 2 e di quanto previsto dall'art. 28, comma 1 e 5.	Da € 25 a € 150
Violazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 1.	Da € 25 a € 150
Violazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 2.	Da € 125 a € 500
Violazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 7, comma 8, e comma 12 e di quanto previsto dall'art. 36, comma 8, lettera <i>d</i> , e comma 9, lettera <i>d</i> .	Da € 25 a € 150
Violazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2 e comma 6, lettera <i>d</i> .	Da € 50 a € 300